

Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes)

del 7 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 5, 11 capoverso 4, 23 capoverso 2, 25 capoverso 5, 34 capoverso 3 e 35 capoverso 2 della legge federale del 23 dicembre 2011¹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la richiesta di attuazione, l'attuazione e la fine di un programma di protezione dei testimoni;
- b. la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- c. il sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS);
- d. la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l'estero;
- e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni e l'indennizzo da parte dei Cantoni per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

¹ La richiesta di cui all'articolo 6 LPTes è presentata per scritto nella versione originale firmata.

² La motivazione della richiesta precisa in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 3 LPTes;
- b. l'idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;

RU 2012 6731

¹ RS 312.2

- c. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull'ammissione della persona da proteggere a un programma di protezione dei testimoni;
- d. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;
- e. l'insufficienza delle misure di protezione di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.

³ La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente dell'estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

Art. 3 Competenza

La competenza per la presentazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LPTes è retta dall'articolo 61 del Codice di procedura penale² (CPP).

Art. 4 Trasmissione e invio

¹ La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

- a. mediante consegna personale;
- b. mediante corriere dell'Amministrazione federale;
- c. mediante il competente corpo cantonale di polizia;
- d. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.

² Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007³ sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni

Art. 5

¹ Se intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, la persona da proteggere deve presentare una domanda scritta e firmata di proprio pugno al Servizio di protezione dei testimoni.

² Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.

² RS 312.0

³ RS 510.411

³ Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può terminare al più presto dopo 10 giorni.

⁴ Al termine del periodo di riflessione il direttore dell'Ufficio federale di polizia pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 6

¹ L'Ufficio federale di polizia disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.

² Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, dei corsi di istruzione dell'Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.

³ Per la formazione l'Ufficio federale di polizia può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.

Sezione 5: Sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 7 Autorità responsabile

¹ L'Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all'articolo 25 capoverso 1 LPTes.

² Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.

³ Il consulente per la protezione dei dati presso l'Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS.

⁴ Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.

Art. 8 Accessi

Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente:

- a. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- b. il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l'Ufficio federale di polizia.

Art. 9 Catalogo dei dati

¹ Per adempiere i compiti di cui all'articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti:

- a. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell'ambito dell'esame della richiesta di cui all'articolo 7 LPTes;
- b. le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l'articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP⁴;
- c. le generalità complete dell'autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone;
- d. le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche;
- e. le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami;
- f. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;
- g. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro compiti legali.

² L'Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d'informazione

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d'informazione seguenti:

- a. i sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- b. il sistema d'informazione di polizia di Interpol;
- c. il sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS);
- d. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell'Ufficio federale di giustizia.

² Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell'ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l'Ufficio federale di giustizia.

³ L'informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l'autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.

² Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:

- a. alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;
- b. al Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. alle autorità penali nazionali ed estere;
- d. alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

³ Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti.

⁴ Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS.

² I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi.

³ In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari:

- a. sulla natura, l'affidabilità e l'attualità dei dati registrati in ZEUSS;
- b. sulle restrizioni d'uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

⁴ Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁵ sulla protezione delle informazioni.

⁵ La trasmissione di dati, il destinatario, l'oggetto e il motivo della richiesta d'informazione devono essere registrati in ZEUSS.

Art. 13 Registrazione dei trattamenti di dati

¹ Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato.

² Le registrazioni sono conservate per un anno.

³ Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per dieci anni dopo la fine del programma.

² I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall'ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

³ Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.

Art. 15 Sicurezza dei dati

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. l'ordinanza del 9 dicembre 2011⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004⁸ sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

Sezione 6: Cooperazione con l'estero

Art. 16

¹ Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di una persona da proteggere, l'Ufficio federale di polizia stipula un accordo con l'autorità estera competente.

² L'accordo contiene l'obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l'obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola di riammissione.

⁶ RS 235.11

⁷ RS 172.010.58

⁸ www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza

Sezione 7: Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

¹ I costi dei singoli casi secondo l'articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico dell'ente pubblico richiedente. Al momento della richiesta, l'autorità richiedente presenta al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia dell'assunzione dei costi.

² Il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia i costi di cui al capoverso 1.

³ Informa l'autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.

Art. 18 Chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni

¹ Conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LPTes la metà delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni è a carico dei Cantoni ed è ripartita in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.

² La proporzione determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statistiche annuali della Confederazione più recenti secondo la legge federale del 9 ottobre 1992⁹ sulla statistica federale, la legge federale del 22 giugno 2007¹⁰ sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze.

Art. 19 Spese di gestione

Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese per l'equipaggiamento personale dei collaboratori;
- c. le spese per la formazione e il perfezionamento del personale;
- d. le spese per l'infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;
- e. le restanti spese di gestione;
- f. gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata

¹ Le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell'assistenza amministrativa generale.

⁹ RS 431.01

¹⁰ RS 431.112

² Esse comprendono segnatamente le prestazioni di ampia portata seguenti:

- a. l'attuazione delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell'autorità richiedente;
- b. l'impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all'autorità richiedente;
- c. la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità;
- d. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o gli alloggi.

Art. 21 Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata

¹ Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso; i costi inferiori a tale importo non sono indennizzati. Le prestazioni sono conteggiate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora. Sono conteggiati al massimo 1000 franchi per persona e per giorno civile.

² Per l'uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura (art. 20 cpv. 2 lett. c) è indennizzato il prezzo di costo.

³ Per le prestazioni di terzi (art. 20 cpv. 2 lett. d) è indennizzato l'importo da essi fatturato.

Art. 22 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima dell'attuazione di programmi di protezione dei testimoni

Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera d.

Art. 23 Computo delle prestazioni indennizzate

Le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni sono detratte dalle spese complessive di gestione.

Art. 24 Fatturazione

¹ L'Ufficio federale di polizia rilascia le fatture:

- a. per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 1 LPTes): direttamente all'autorità richiedente;
- b. per le spese di gestione (art. 34 cpv. 2 LPTes): direttamente alle autorità cantonali competenti;
- c. per le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata (art. 35 cpv. 1 LPTes): direttamente all'autorità richiedente.

² Il Servizio di protezione dei testimoni allega alle fatture:

- a. un rendiconto dei costi generati dal caso specifico;
- b. un conteggio delle spese d'esercizio;
- c. un elenco delle prestazioni di cui all'articolo 20 capoverso 2 con indicazione della durata dell'impiego e del numero di persone impiegate.

³ La fatturazione alle autorità interessate avviene nell'anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato
(art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...¹¹

¹¹ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2012** 6731.